



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione IVX

Liquidazione giudiziale: **680 / 2024**

KM CORPORATE S.R.L.

Curatore: **EMANUELE MATTEI**

Il Giudice delegato,

preso atto che non risulta costituito il comitato dei creditori;

visto il programma di liquidazione depositato in data 19/06/2025;

visto l'artt. 213 c.c.,

Rilevato che la procedura è stata aperta nel mese di dicembre 2024 e che il programma di liquidazione è stata depositato (senza, per altro, richiesta di proroga) oltre il termine massimo previsto dall'art.213 c.c.i.i.

Si invita il curatore a procedere con la massima sollecitudine e senza ulteriore indugio a promuovere ogni azione civile (anche cautelare) nei confronti degli istituti di credito con cui la società in liquidazione ha intrattenuto rapporti di credito onde ottenere non solo la disponibilità delle somme giacenti al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale ma anche tutta la documentazione bancaria necessaria a ricostruire (prima e dopo l'apertura della procedura) l'andamento dei conti correnti.

Si sollecita il curatore a provvedere in ogni caso a segnalare l'inadempimento alla Banca d'Italia e, **ove nel termine di tre giorni** dall'ulteriore sollecito (che si invita a trasmettere nell'immediatezza della comunicazione del presente provvedimento) non sia stata assicurata la piena disponibilità dei conti e delle somme ivi trattenute), a sporgere (in ogni caso) denuncia querela alla Procura della Repubblica.

Non si comprende pienamente quale sia la strategia liquidatoria relativa ai brevetti posseduti e rinnovati dalla società e quale le azioni da intraprendere a tutela della privativa industriale della società valorizzando se del caso i patti di non concorrenza.



Con riferimento alla gestione delle vendite dei beni della procedura, preso atto della ingente commissione prevista nell'evidenziare che allo stato non appare chiara la strategia di vendita (se in lotto unico, in più lotti omogenei, in lotti separati ecc.) si evidenzia quanto segue:

1. prima di affidare l'incarico ad un soggetto specializzato, è opportuno che il curatore compia una indagine di mercato relativa alle condizioni economiche proposte atteso che il porre gli oneri di procedura esclusivamente a carico dell'aggiudicatario è circostanza che incide sul meccanismo della formazione del prezzo e, pertanto, "non neutra" per la procedura;
2. è necessario che la durata minima di pubblicazione dell'avviso di vendita non inferiore a 30gg e gli esperimenti di vendita non possano essere esperiti se non a di stanza di almeno 45 gg. l'uno dall'altro in modo da consentire un adeguato ricorso al mercato (salva la possibilità per il curatore, in presenza di specifiche circostanze, di accorciare tale termine, previa autorizzazione del giudice delegato);
3. deve essere previsto nell'avviso di vendita un meccanismo di ribasso che sia graduale ed a progressione inversa prevedendo che tra il primo ed il secondo esperimento ad esempio vi sia una riduzione rispetto al precedente del 25% del prezzo base, tra il secondo ed il terzo del 20%, tra il terzo ed il quarto del 15%) e che ove il prezzo di vendita sia inferiore del 60% a quello di stima, la vendita verrà sospesa e l'incarico conferito al soggetto specializzato si intenderà esaurito senza diritto ad alcun contributo (fatta eccezione che per quelli relativi alla pubblicazione sul PVP);
4. nell'avviso di vendita deve essere espressamente previsto che alla vendita in questione si applica, quanto all'eventuale decadenza dell'aggiudicatario, la disciplina prevista dal codice di procedura civile e dalle relative norme di attuazione.
5. per il tramite delle piattaforme dovranno essere messe a disposizione dei potenziali offerenti, le perizie di stima, la documentazione fotografica poste a fondamento della vendita

Con riferimento al recupero dei crediti, si invita il curatore a sciogliere la riserva in merito alla necessità di conferire incarico ad uno specifico soggetto per il recupero dei crediti esteri. Si invita a meglio chiarire la strategia recuperatorie ed a proporre compensi predeterminati per tipologia di attività e con riconoscimento di success fee;



Si invita il curatore a prendere posizione in merito alle azioni di responsabilità nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.

Ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art.213 c.c.i.

- il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente e si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi;
- per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione;
- entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento;

Evidenza

che tutte le vendite devono essere effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche e che il curatore, oltre che con le modalità indicate nel programma di liquidazione, deve sempre effettuare la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile;

la pubblicità non potrà essere inferiore a 30 gg. consecutivi e che tale termine potrà essere ridotto solo previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi documentati di assoluta urgenza;

che gli interessati a presentare l'offerta di acquisto devono formulare tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita e che essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta;

che la richiesta di visionare i beni non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita e che l'esame dei beni si deve svolgere con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro (fatta eccezione che per le ipotesi in cui si sia disposta la vendita al dettaglio di beni di consumo mediante offerta al pubblico);



che il curatore deve tenere informato il giudice delegato in ordine alle attività di liquidazione nell'ambito del rapporto provvisto dall'art.130, comma 9;

Roma 23/06/2025

Il giudice delegato
(dott. Francesco Cottone)

